

Comune di Cervasca (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 8 in data 08/04/2019. Modifica al Regolamento Edilizio per integrazione all'art. 96 – Tutela del suolo e sottosuolo

Il Consiglio Comunale
(omissis)
Delibera

- 1) Di approvare le considerazioni espresse in premessa narrativa, qui recepite e confermate, e che vengono a costituire le motivazioni dell'assunzione del presente provvedimento;
- 2) Di integrare l'art. 96 – Tutela del suolo e del sottosuolo, del Regolamento Edilizio Comunale recependo nel testo dell'articolo le disposizioni di tutela degli acquiferi profondi ed in particolare con l'indicazione delle caratteristiche tecniche dei serbatoi interrati secondo quanto previsto dalla D.G.R. N° 12-6441 del 02/02/2018;
- 3) Di approvare il testo dell'art. 96 – Tutela del suolo e del sottosuolo, del Regolamento Edilizio Comunale, integrato e corretto che è il seguente (le parti integrate sono quelle evidenziate in neretto):

Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo

1. *Tutti gli interventi ammessi dallo Strumento Urbanistico Generale, sia di tipo diretto sia assoggettati a Strumento Urbanistico Esecutivo, al fine di mantenere e salvaguardare la funzionalità idraulica e le risorse ambientali del territorio dovranno soddisfare le prescrizioni qui di seguito riportate.*
2. *Gli obiettivi specifici del Regolamento Edilizio Comunale riferiti alla risorsa suolo e sottosuolo sono:*
 - *mantenere e migliorare le condizioni di permeabilità e di drenaggio del terreno, attraverso il contenimento delle superfici impermeabili,*
 - *la salvaguardia della funzionalità idraulica della rete di deflusso delle acque superficiali;*
 - *le sistemazioni del suolo;*
- A) *Suolo: Impermeabilizzazione del suolo*
3. *Tutti i tipi di impianti artificiali previsti dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali; essi devono inoltre essere orientati a favorire l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione.*
4. *Tutti i tipi di impianti artificiali devono essere realizzati con l'obiettivo di minimizzare l'effetto dell'impermeabilizzazione attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione delle acque o quantomeno la ritenzione temporanea delle stesse.*
5. *Tutti i tipi di impianti artificiali devono essere realizzati in modo da non alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali. Il sistema di raccolta e convogliamento delle acque superficiali meteoriche nelle aree impermeabilizzate deve evitare il convogliamento diretto in fognatura o la dispersione casuale nelle zone limitrofe. Qualora il recapito finale delle acque superficiali meteoriche sia un corpo idrico deve esserne preventivamente verificata la capacità idraulica seguendo le indicazioni dell'Ente preposto alla gestione del corpo idrico interessato (ad esempio Consorzio Irriguo). Le acque meteoriche delle aree impermeabilizzate scarsamente inquinate possono anche essere smaltite nel sottosuolo tramite pozzi perdenti, previo pretrattamento che preveda almeno una efficace sedimentazione.*
6. *È vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.*

7. *Ai fini del contenimento dell'impermeabilizzazione superficiale e della razionalizzazione dello smaltimento delle acque meteoriche, è stabilita la seguente specifica disciplina:*

→ *nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta, deve essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria;*

→ *si definisce superficie permeabile di pertinenza di un edificio la superficie non impegnata da costruzioni fuori terra o interrata che consenta l'assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche.*

B) Suolo: Rilevati delle infrastrutture viarie

8. *I rilevati delle infrastrutture viarie, pubbliche e/o private, non possono in nessun caso alterare il corso delle acque superficiali incanalate.*

9. *Allo scopo di mantenere il deflusso "monte-valle" delle acque di superficie si devono prevedere opportune "luci" di passaggio, aperte lungo lo sviluppo del rilevato secondo una periodicità che faccia riferimento all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati.*

C) Sottosuolo: Sbancamenti, scavi e rinterrati

10. *Ogni sbancamento e scavo in terreno sciolto o lapideo che comporti modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia e del profilo topografico deve essere provvisto di appositi drenaggi a monte per l'abbattimento del carico delle acque meteoriche e il loro convogliamento nella rete di scolo esistente.*

11. *Prima dell'inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione deve essere individuato il sito di discarica ed i modi di riutilizzo del materiale sbancato e/o scavato.*

12. *Per ogni intervento che comporti un rimodellamento con modifica della pendenza di superfici preesistenti si devono calcolare le condizioni di stabilità delle nuove pareti e/o dei nuovi versanti in relazione alla prevista configurazione finale e alle variazioni indotte sulla stabilità delle strutture limitrofe.*

13. *Tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo devono prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali, mediante opere di rinaturalizzazione spontanea e/o guidata, con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.*

14. *Per i rinterrati devono essere utilizzati materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco, ripristinando il grado di compattezza e di addensamento del terreno originario.*

15. *Al riguardo della produzione di terre e rocce provenienti da lavori di scavo o sbancamento, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 152/06, deve essere effettuato un bilancio tra quanto prodotto e il loro eventuale riutilizzo in sito in caso di surplus di materiali, presentando il relativo piano di gestione, previsto da tale normativa.*

D) Sottosuolo: Costruzioni interrate

16. *Nelle aree in cui sono presenti zone con falda acquifera superficiale la realizzazione di opere in sotterraneo è subordinata all'elaborazione di uno studio idrogeologico di dettaglio per valutare gli eventuali effetti negativi nelle aree limitrofe derivanti da una modifica del regime di falda. Tale studio dovrà essere basato sulla ricostruzione certa della litostratigrafia dell'area, e corredato dal monitoraggio diretto della falda ante e post operam. Qualora da tale studio risultassero possibili interferenze negative il progetto dovrà contenere misure efficaci per superare le criticità indotte dalle trasformazioni.*

17. *Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale deve essere verificata la profondità del livello di falda e della sua escursione stagionale in relazione alla profondità del piano di posa delle fondazioni.*

18. *Il piano di calpestio dei locali interrati deve comunque rimanere al di sopra del livello massimo di risalita della falda al fine di evitare la messa in opera di impianti di pompaggio per la depressione della tavola d'acqua.*

19. I nuovi serbatoi interrati aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche in sostituzione di serbatoi esistenti, devono essere:

a. A doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine; le pareti possono essere:

a1. entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione;

a2. la parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;

a3. entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;

a4. quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo rivestita in materiale anticorrosione;

b. In alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio continuo delle perdite;

c. Dotati dei seguenti dispositivi:

c1. un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;

c2. una incamicatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite;

c3. ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targa di identificazione che riporti il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.

Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 anni dall'installazione, e successivamente ogni 5 anni.

All'atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza devono essere notificate all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.

20. All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 Luglio 2003, n 10/R e s.m.i. - Allegato E (Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. n. 539 del 3/12/2015. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'art. 2 - comma 6 - della L.R. 22/1996 deve avvenire secondo le modalità ivi previste.

21. All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 del 3/3/2016.

22. Su tutto il territorio comunale non è consentito:

→ abbattere o comunque danneggiare le alberature di particolare valore ambientale, paesaggistico o scientifico;

→ effettuare versamenti delle acque di uso domestico sul suolo;

→ intercettare in occasione di scavi, sbancamenti la falda freatica con conseguente eduazione delle acque alla superficie del suolo;

→ l'apertura e l'esercizio di pozzi di trivellazione non autorizzati;

→ costruire muri di sostegno senza drenaggi sufficienti del lato contro ripa (in particolare senza barbacani e drenaggio ghiaioso);

4) Di dichiarare che l'integrazione al Regolamento Edilizio Comunale approvata è conforme al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017;